



COMUNE DI APRICA

Provincia di Sondrio

Ordinanza Sindacale
Numero Registro Generale
49

Data
29-12-2018

OGGETTO:	DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che la Legge n° 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che, con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il M.I. con decreto del 05.08.2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alternino il decoro urbano;

RICHIAMATO altresì l'art. 182 comma 6 del D.Lgs 152/2006 che testualmente recita: "omissis... I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con l'accensione di fuochi artificiali e lo sparo di petardi e di botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni psico-fisiche e danni e materiali, in alcuni casi anche di rilevante entità, a persone, animali e/o cose;

ATTESO altresì il potenziale pericolo di incendio boschivo che può essere generato dall'accensione di fuochi pirotecnici anche in condizioni meteorologiche favorevoli;

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalle norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno, di migliorare le condizioni di vivibilità dell'abitato e di ridurre il rischio di incendio boschivo che può verificarsi anche in condizioni meteorologiche favorevoli;

PRESO ATTO che nel territorio comunale di Aprica, si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

RITENUTO necessario limitare il più possibile l'uso anche incontrollato degli stessi;

VISTA la circolare 11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati a sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la propria sicurezza e per quella altrui;

VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs n°267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge 24 luglio 2008 n° 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n° 92;

VISTA la Legge 689/1981;

ORDINA

È vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, anche all'interno di cortili o aree pertinenziali private, in tutte le vie pubbliche nonché sui prati interni ed esterni l'abitato, fatto salvo ove siano regolarmente autorizzati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassati" di libero commercio possano essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree boschive e tutte le aree a prato contigue ai boschi, nelle quali risulta forte il rischio di incendio;

È comunque fatta salva ogni raccomandazione e divieto di utilizzo di qualsivoglia materiale esplosivo o elemento pirotecnico ai bambini anche se non espressamente dichiarato sulla confezione in vendita;

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D.Lgs 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a €500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981 e s.m.i. e la sua successiva confisca ai sensi dell'art.20 comma 5 della predetta legge, fatte salve inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Il provvedimento ha effetto immediato e validità sino a eventuale contrordine.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio ed esposta nei pubblici esercizi ed inviata al Prefetto di Sondrio, come stabilito dall'art. 6, 4° comma del D.Lgs 92/2008 convertito con la Legge 125/2008 ed ha validità per 30 giorni, eventualmente prorogabili.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia in genere, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 29-12-2018

IL SINDACO